



Circolare del 16 aprile 2020

Art. 92 D.Lgs 81/08 e s.m.i - Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020

In questo periodo abbiamo sentito spesso diffondere informazioni di ogni tipo, che oltre a non tener conto delle specifiche previsioni normative ma soprattutto della logicità applicativa delle stesse, oltrechè del buon senso, in taluni casi risultavano in contrasto con i provvedimenti legislativi.

E' del tutto evidente che se il legislatore ha previsto il ruolo del Coordinatore Sicurezza Cantieri fin dal D.lgs 494/96, questo professionista dovrà assumere “un ruolo” nella complessa gestione della sicurezza legata all'attività di cantiere, con una conseguente responsabilità, ed è altrettanto palese che il suo ruolo è diverso da quello del datore di lavoro.

Nel caso di specie, ci lascia decisamente perplessi il fatto che alcuni “soggetti” ritengano di non dover tener conto di quanto indicato e previsto dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020.*

Non è nostra intenzione in questa sede riprendere quanto abbiamo già scritto in altri articoli e circolari, ma semplicemente ricordare che l'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., **al comma 1, lettera d)** cita testualmente (riferito al CSE):

“verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”.

Giusto per dovere di cronaca l'art. 158 del D.lgs 81/08 e s.m.i. (sanzioni per i Coordinatori), **al comma 2, lettera b)** prevede una specifica sanzione per la violazione di quanto previsto all'art. 92, comma 1, lettera d).

A buon intenditore poche parole.

Bologna, lì 16 aprile 2020

Il Presidente ACAER
Dott. Arch. Minardi Patrizia